



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 35580

Torino, 14/01/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 329 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICAZIONI
DISCIPLINA TRANSITORIA DEL. 644/2023

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2023 n. 644/2023 sono state approvate le ultime modifiche, in ordine di tempo, apportate al Regolamento Comunale n. 329 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, esecutive dal 05/11/2023.

In particolare, si sono recepite le indicazioni della Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 13 giugno 2023 avente ad oggetto *“Piano di governo della notte. Definizione delle linee di azione prioritarie.”* di prevedere diversi e più ampi limiti di superficie di somministrazione per l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, individuate ai sensi dell'art. 44 ter del

Regolamento di Polizia Urbana tramite Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) e a seguire tramite Deliberazione della Giunta Comunale n. 1264 del 28/12/2021.

Le aree così individuate sono le seguenti:

- zona ricomprendente via Giolitti ambo lati, via delle Rosine ambo lati, via Po ambo lati, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo lati, via Verdi ambo lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, corso San Maurizio;
- zona ricomprendente corso Regina Margherita, via Napione ambo i lati, corso San Maurizio;
- zona ricomprendente corso Regio Parco, corso Verona, lungo Dora Firenze;
- zona ricomprendente corso Dante (ambo i lati), via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio

E' stato pertanto parzialmente modificato il Documento Tecnico del sopra citato Regolamento al punto 12 - Programmazione degli insediamenti negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio, ai commi 1 e 3, aumentando la superficie minima per l'apertura ed il trasferimento dei nuovi esercizi nelle suddette aree - citate in dettaglio nel comma 1 dello stesso punto 12 - dagli in allora vigenti metri quadrati 50 a metri quadrati 75.

Al fine, tuttavia, di tutelare il legittimo affidamento rispetto al quadro normativo previgente da parte di quegli operatori che in tempi recenti avessero assunto impegni vincolanti ed onerosi nella prospettiva di un' apertura già programmata, si era ritenuto di non subordinare alle nuove limitazioni previste dal Punto 12, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di apertura, trasferimento, ampliamento e riduzione:

- la cui istruttoria non fosse conclusa entro la data di entrata in vigore della Deliberazione 644/2023 (esecutiva dal 05/11/2023);
- qualora il segnalante avesse attivato una procedura edilizia relativa a locali da destinare all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro la data di entrata in vigore della Deliberazione 644/2023 (esecutiva dal 05/11/2023);
- qualora il segnalante avesse stipulato un contratto di affitto/locazione relativo a locali da destinare all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, registrato entro la data di entrata in vigore della Deliberazione 644/2023 (esecutiva dal 05/11/2023).

Cionondimeno, si è dovuta ad oggi registrare - segnatamente in seguita a segnalazione pervenuta dall'Associazione di Categoria - la presenza di una lacuna oggettivamente apprezzabile nella casistica derogatoria in questione: se è stata infatti tutelata la posizione dell'imprenditore che ha stipulato, con atto di data certa, un contratto di locazione immobiliare, analoga tutela non è stata prevista per coloro che, con investimento verosimilmente più significativo, avessero deciso di acquistare un immobile da destinare a sede di esercizio dell'attività, anziché locarlo. Non si evidenziano, peraltro, ragioni che possano fondatamente giustificare, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale fra fattispecie assimilabili e di congruità motivazionale, un trattamento differenziato fra le due possibili scelte imprenditoriali. Si evidenzia pertanto un interesse pubblico al superamento della lacuna in essere, in considerazione della necessità per l'Amministrazione Pubblica di conformare i propri provvedimenti al principio di imparzialità (articolo 97 comma 1 Costituzione, art. 1 comma 1 l. 241/1990) e di corretta motivazione in relazione ai presupposti di fatto (articolo 3 comma 1 l. 241/1990). Anche il richiamo ai principi comunitari del diritto amministrativo comunemente riconosciuti (in particolare quelli di proporzionalità e di buona fede cui devono sottostare le decisioni pubbliche) pare poter qualificare ulteriormente il quadro che si è appena delineato.

Ai fini della disciplina derogatoria non pare peraltro possibile parificare in tutto e per tutto la fattispecie dell'acquisto di un immobile con quella della locazione, estendendo cioè la deroga a *qualunque* rogito che sia stato *registrato* (così come previsto per i contratti di locazione) *entro la*

data di entrata in vigore della Deliberazione 644/2023 (esecutiva dal 05/11/2023). L'aver stipulato un contratto di locazione relativamente a locali da destinarsi all'apertura di un esercizio di somministrazione è infatti operazione che viene condotta nella generalità dei casi nell'imminenza dell'apertura dell'attività (o al limite nella prossimità dell'inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia che si intendessero effettuare); era parso quindi ragionevole, in questo contesto, limitarsi ad individuare un termine finale rispetto al quale attribuire rilevanza ad un contratto registrato, senza fissare a ritroso un termine iniziale prima del quale non riconoscere tale rilevanza. Viceversa, non prevedere ora un termine a ritroso con riferimento alla rilevanza di un rogito notarile con il quale si è acquisita la proprietà di un immobile, comporterebbe potenzialmente un'estensione non ragionevole e non proporzionata della platea di possibili soggetti che avrebbero titolo a fruire della deroga: qualunque immobile, infatti, è stato, in un tempo vicino o lontano, acquisito dall'attuale proprietario, tanto che la correlativa condizione giuridica, tantopiù se risalente, risulta di per sé non eloquente dell'intenzione di adibire il medesimo ad esercizio di una determinata attività commerciale.

Pare quindi opportuno introdurre un limite temporale ragionevole all'acquisto della proprietà, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni e non eccedere nell'accordare tutela a posizioni ormai risalenti e non ricollegabili con un buon indice di verosimiglianza all'inizio di una nuova attività.

L'individuazione di un termine siffatto, non può che essere effettuata sulla base di un canone di ragionevolezza, in mancanza di parametri univoci ed oggettivi che la possano orientare. Si ritiene che riconoscere rilevanza agli acquisti effettuati in epoca non antecedente ad un anno dall'approvazione della deliberazione consiliare 23 ottobre 2023 n. 644 possa essere una scelta che consenta di contemperare efficacemente la necessità di certezza delle posizioni giuridiche con l'intento di tutelare coloro che avessero assunto impegni vincolanti ed onerosi con la prospettiva di aprire una nuova attività confidando sul quadro normativo previgente. Per voler spendere un'analogia, in un contesto certamente differente, ma sempre con la finalità di contemperare esigenze di certezza con - in questo caso - l'opportunità di riformare i provvedimenti amministrativi al fine di garantirne la legittimità altrimenti compromessa, l'articolo 21 nonies della legge 241/1990 definisce testualmente "ragionevole" proprio il termine massimo di dodici mesi nel quale può appunto essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il Dirigente che sottoscrive il parere di regolarità tecnica della presente proposta dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza in capo a sé di cause di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di disporre che il limite minimo di 75 metri quadrati previsto dal punto 12 comma 1 del Documento Tecnico del regolamento n. 329, non si applichi a coloro che hanno acquisito la proprietà dei locali da destinare all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con rogito notarile stipulato tra il 23/10/2022 e il 5/11/2023, data di entrata in vigore della Deliberazione 644/2023. Nei confronti di tali soggetti si applicherà pertanto il limite minimo previgente di 50 metri quadrati.

2) di confermare tutte le restanti previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.644 del 23/10/2023

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Flavio Roux

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

